



# COMUNE DI PANTELLERIA

*PROVINCIA DI TRAPANI*

Settore IV – Servizi Demografici

## REGOLAMENTO SULLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI E PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE SEDI DI STATO CIVILE SUL TERRITORIO DELL'ISOLA DI PANTELLERIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 31/07/2020

# **INDICE**

## **TITOLO I**

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 2 – FUNZIONI

Art. 3 – LUOGO DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Art. 4 – SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA

Art. 5 – VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

Art. 7 – COMMISONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI

Art. 8 – REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I SOGGETTI PRIVATI

Art. 9 – ISTITUZIONE DI SEDI DISTACCATE DELLO STATO CIVILE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Art. 10 – USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO

## **TITOLO II**

Art. 11 – RICHIESTA CELEBRAZIONE

Art. 12 – MATRIMONIO SU DELEGA

Art. 13 – MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

Art. 14 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE

Art. 15 – GIORNI ED ORARI DELLA CELEBRAZIONE

Art. 16 – GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO

Art. 17 – ALLESTIMENTO ED ACCESSO SALE COMUNALI

Art. 18 – PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

Art. 19 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 – DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di nuove sedi di Stato Civile destinate alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, in affiancamento a quelle già previste e agli uffici dello stato civile presso le sedi istituzionali.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle costituzioni di unioni civili nel territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dall'art 106 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 20 Maggio 2016, n. 76 e ss.mm.ii.
3. Tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento per il matrimonio civile sono valide ed applicabili anche alla costituzione di unione civile.
4. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione di unione civile sono attività istituzionali garantite ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000).

### **Art. 2**

#### **FUNZIONI**

1. La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili compete all'Ufficiale dello Stato Civile, al Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o a persone da quest'ultimo stesso delegate ai sensi dell'art 1 del D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", fermo restando l'insindacabile giudizio del Sindaco di poter non delegare ad altri alle funzioni dello stato civile.
2. Laddove occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco e fatta pervenire all'Ufficio dello Stato Civile entro un termine congruo.
3. Possono celebrare i matrimoni civili i cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 396/2000. Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente dovrà essere dichiarato dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000. Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, disporrà o meno, a sua discrezione, di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiedente, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio o l'unione civile è tenuto ad indossare la fascia tricolore come previsto dall'art 70 del D.P.R. 396/2000.

### **Art. 3**

#### **LUOGO DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le sue funzioni:
  - Palazzo Municipale (Sala Consiliare);
  - Ufficio di Stato Civile (limitatamente agli orari di apertura al pubblico degli uffici – presso la sede dei Servizi Demografici-Piazza Cavour);

- altri locali di proprietà o disponibilità comunale individuati per la celebrazione dei matrimoni civili sono il Castello di Pantelleria, la Biblioteca Mediateca Comunale, l'Ufficio del Sindaco.
2. La Giunta Comunale è l'organo deputato all'individuazione di altri luoghi idonei di proprietà comunale o comunque nella disponibilità del Comune o di altro Ente Pubblico o di privati, per costruire sedi distaccate per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, individuate ai sensi dell'art 3 del D.P.R. 3 novembre 2020, n. 396 nonché in base a quanto determinato dal Consiglio di Stato nel Parere n. 196 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima in risposta ad un quesito posto dal Ministero dell'interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, anche presso luoghi pubblici o privati esterni alla sede comunale, con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
  3. Il matrimonio o l'unione civile può essere altresì celebrato, su domanda degli interessati, oltre che nei luoghi indicati al precedente comma 1, anche in luoghi idonei presso strutture ricettive, di ristorazione, dimore di pregio vincolate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, luoghi di alto valore storico-ambientale, aree demaniali in concessione, previamente autorizzati con atto della Giunta Comunale, ed individuate secondo gli indirizzi dell'organo di governo comunale e mediante manifestazione d'interesse, indirizzata al Comune dal detentore della struttura che si intende adibire con continuità ed esclusività come sede distaccata dalla Casa Comunale per le celebrazioni di matrimoni civili, corredata da descrizione dell'immobile che dovrà evidenziare la regolarità urbanistica, precisando eventuali altre attività che vengono svolte nell'immobile.
  4. La celebrazione dei matrimoni e la raccolta delle dichiarazioni costitutive delle unioni civili fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire, rispettivamente, solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile e dall'art. 1, comma 4, art. 3 comma 7 del DPCM 23 luglio 2016, n. 144.

#### **Art. 4**

#### **SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE ISTANZA**

1. La proposta per l'istituzione di nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili può essere presentata da soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili a tal fine offerti o comunque titolari di un vigente rapporto giuridico per l'utilizzo pluriennale della struttura candidata.
2. L'amministrazione comunale, a seguito di procedure ricognitive interne promossa dal settore competente in materia di patrimonio ovvero da altre articolazioni della macrostruttura, individua nuove sedi per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili presso immobili di proprietà o in disponibilità giuridica del Comune.
3. Nel caso di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la richiesta dovrà essere corredata dal parere favorevole preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.

#### **Art. 5**

#### **VINCOLO DI DESTINAZIONE**

1. Le sedi da destinarsi a sale per la celebrazione di cerimonie, di proprietà di soggetti diversi dal Comune di Pantelleria, devono essere giuridicamente poste nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale con carattere di esclusività ed in modo continuativo.

2. Nel caso in cui il luogo proposto costituisca porzione di un più ampio sito suscettibile di utilizzi promiscui, il requisito dell'esclusività richiede una precisa delimitazione fisica dello spazio che si intende riservare in via esclusiva alla celebrazione di matrimoni. La continuità della destinazione si considera soddisfatta anche nell'ipotesi di utilizzo frazionato nel tempo, riservando cioè il sito – o una parte del medesimo – alla celebrazione dei matrimoni solo in determinati giorni della settimana o del mese, purché tale destinazione abbia carattere duraturo e comunque non occasionale.
3. È fatto divieto alla proprietà di organizzare in concomitanza della celebrazione dei matrimoni, altro tipo di manifestazione nelle aree immediatamente adiacenti al luogo di svolgimento del rito, allo scopo di salvaguardare la solennità della cerimonia.

#### **Art. 6**

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI**

1. L'amministrazione comunale provvede, con apposito avviso, al reperimento delle proposte di istituzione delle sedi per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili da parte dei privati, secondo le modalità ed i requisiti stabiliti nel medesimo avviso pubblico.

#### **Art. 7**

### **COMMISSIONE TECNICA ED ESAME DELLE OFFERTE PRESENTATE DAI SOGGETTI PRIVATI**

1. È istituita una commissione tecnica per la valutazione dei soggetti privati partecipanti all'avviso pubblico, per l'esame della proposta e la verifica del rispetto delle modalità di partecipazione al bando nonché per l'esame delle offerte economiche presentate dai medesimi.
2. La commissione è presieduta dal dirigente del settore IV Servizi Demografici ed è composta dai Capi Settore del Settore Affari Generali e Settore Economico Finanziario.

#### **Art. 8**

### **REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I SOGGETTI PRIVATI**

1. L'atto convenzionale che regola i rapporti tra l'amministrazione comunale ed il soggetto privato titolare della *location* per la celebrazione del rito, prevede l'inderogabile presenza alle cerimonie di almeno due ufficiali dello stato civile, in qualità di celebrante e rogante, quali unici soggetti legittimati *ex lege* al perfezionamento del rito civile del matrimonio.
2. La Convenzione avrà la durata di tre anni, senza tacito rinnovo, a decorrere dalla data di stipula.
3. L'atto convenzionale dovrà contenere una clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del soggetto privato, salvo ulteriore risarcimento del danno, nonché una specifica clausola di recesso, in favore del Comune di Pantelleria, esercitabile in ogni momento per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza preavvisi, penalità, rimborsi.
4. La Convenzione dovrà prevedere nei confronti del Comune di Pantelleria l'esonero da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, contrattuale o per fatto illecito.
5. Il soggetto privato è tenuto alla corresponsione, nei confronti del Comune, di un importo fisso a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione che ottiene attraverso la pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della Pubblica Amministrazione.

### **Art. 9**

## **ISTITUZIONE DI SEDI DISTACCATE DELLO STATO CIVILE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA**

1. Possono essere istituite sedi dell'ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni ed unioni civili anche presso immobili di proprietà di altri Enti pubblici, previo protocollo di intesa tra l'Ente proponente ed il Comune di Pantelleria.
2. Il suddetto Protocollo d'intesa dovrà prevedere: la durata del rapporto tra le parti; modalità di recesso e di risoluzione; le modalità di riscossione del corrispettivo secondo le tariffe che stabilirà l'amministrazione comunale per i servizi a domanda individuale; la ripartizione dei corrispettivi tra amministrazione proponente ed il Comune di Pantelleria; la competenza per la gestione e l'organizzazione della cerimonia, fermo restando l'intervento di due ufficiali di stato civile delegati come previsto dal presente Regolamento.

### **Art. 10**

## **USO DELLO STRUMENTO PUBBLICITARIO**

1. Al fine di promuovere ed incrementare le celebrazioni civili così organizzate, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere la stipula di convenzioni con enti preposti alla promozione turistica locale, nazionale ed internazionale.
2. Potranno, inoltre, essere predisposti progetti volti a sviluppare la divulgazione dell'iniziativa per mezzo della comunicazione di massa avvalendosi della rete telematica (Internet), della stampa, della televisione e di ogni altro strumento di informazione compatibile con questa finalità.

## **TITOLO II**

### **Art. 11**

## **RICHIESTA CELEBRAZIONE**

1. La richiesta di celebrazione si presenta presso l'Ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco secondo la modulistica predisposta e disponibile presso l'Ufficio di Stato Civile e pubblicata sul Sito Istituzionale del Comune. L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, al data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale ed il luogo (sede comunale o altra sede) dove si intende celebrare il rito nonché la previsione ed accettazione del presente Regolamento e/o ogni altra disposizione disciplinante l'utilizzo di spazi comunali.
2. Sarà cura dell'Ufficio di Stato Civile redigere e mantenere aggiornato un apposito calendario delle prenotazioni, diviso per ogni singolo luogo di celebrazione, previa verifica di disponibilità delle strutture comunali e private.
3. La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03 novembre 2000.
4. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

### **Art. 12**

## **MATRIMONIO SU DELEGA**

1. Nel caso il matrimonio o l'unione civile avvengano su delega di altro Comune, oltre alla prescritta documentazione riservata e necessaria all'Ufficio di Stato Civile, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione.

### **Art. 13**

#### **MATRIMONIO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE**

1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile almeno 5 (cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta comprensivo di giuramento.

### **Art. 14**

#### **FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE**

1. Nel giorno ed all'ora previsti per la cerimonia, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o le parti dell'unione, due testimoni maggiorenni (uno per ciascun nubendo o parte) anche parenti, muniti di documento di identità in corso di validità.
2. In caso di sopraggiunto impedimento di uno o entrambi i testimoni o dell'eventuale interprete o in caso di variazione del regime patrimoniale rispetto a quanto dichiarato all'Ufficio di Stato Civile, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al predetto Ufficio e comunque tassativamente entro le ore 12 del giorno precedente a quello della cerimonia.

### **Art. 15**

#### **GIORNI E ORARI DELLA CELEBRAZIONE**

1. I matrimoni civili e le dichiarazioni costitutive delle unioni civili sono effettuati, in via ordinaria, dal lunedì al venerdì ed in via straordinaria nelle giornate di sabato e nei giorni festivi, previo il pagamento della relativa tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale.
2. Le cerimonie sono comunque sospese durante le seguenti festività:
  - 1 e 6 Gennaio;
  - Domenica di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
  - 25 Aprile;
  - 1 Maggio;
  - 2 Giugno;
  - 15 Agosto;
  - 16 Ottobre (festa del Patrono);
  - 1 Novembre;
  - 25 e 26 Dicembre;
  - pomeriggio del 31 Dicembre.
3. I matrimoni civili e le costituzioni di unione civile sono comunque subordinati alla disponibilità dei luoghi per la celebrazione, compatibilmente con le esigenze istituzionali.

**Art. 16**  
**GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio per tutte le cerimonie civili è in capo al Settore IV.
2. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è gratuita quando viene svolta durante gli orari ed i giorni di servizio ordinari presso la sede comunale sita in Piazza Cavour.
3. Le celebrazioni dei riti presso la Casa Comunale del Castello di Pantelleria e della Biblioteca-Mediatheca e quelle che si celebreranno in una sede esterna alla Casa Comunale sono soggette a pagamento in base alle tariffe che annualmente determina la Giunta Comunale in ragione dei costi del personale, delle utenze, dei costi aggiuntivi per l'apertura e presidio, degli spostamenti ad altra sede, dei costi di utilizzo.

**Art. 17**  
**ALLESTIMENTO ED ACCESSO SALE COMUNALI**

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi pertinenti con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e gli spazi utilizzati dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione, riservandosi l'Amministrazione di addebitare ai richiedenti il rimborso delle eventuali spese di pulizia.
3. Il Comune di Pantelleria ed il personale dipendente coinvolto nella celebrazione di matrimoni civili o nella costituzione di unioni civili, si intendono sollevati da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È consentita la possibilità di utilizzare strumenti ed attrezzature musicali per diffondere musica nel corso della cerimonia purché questa non rechi disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici.
5. Gli interessati potranno inoltrare domanda al Comando Polizia Municipale del Comune di Pantelleria al fine di ottenere l'autorizzazione al transito e sosta – di norma di soli due veicoli in occasione di ciascuna cerimonia- nelle aree di circolazione antistanti il Palazzo Comunale e le altre sedi di cerimonie.
6. Sarà cura degli interessati verificare la concomitanza di manifestazioni e/o eventi che interessino le aree limitrofe alle cerimonie in presenza delle quali, il Comune non garantisce la possibilità di accesso e sosta veicolare.

**Art. 18**  
**PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**

1. È consentito gettare riso o petali di fiori solo all'esterno del Palazzo Comunale.
2. È fatto divieto il lancio di riso, coriandoli confetti e qualsiasi altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e negli atri comunali. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala, la somma di euro 50, a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificassero danneggiamenti alle sale o alle strutture o al mobilio concessi per la cerimonia, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente l'utilizzo della sala medesima, salvo diverse disposizioni previste nella Convenzione per l'utilizzo della sala.



### **Art. 19**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Per la richiesta di celebrazione del rito con contestuale utilizzo di locali esterni alla Casa Comunale così come individuati ed autorizzati dalla Giunta Comunale, i richiedenti devono provvedere al versamento anticipato presso la tesoreria comunale della somma dovuta secondo le tariffe stabilite e consegnare l'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio preposto.
2. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte, in relazione ai servizi non prestati.
3. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

### **Art. 20**

#### **DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI**

1. Gli introiti di cui al presente Regolamento sono acquisiti al bilancio comunale ed una parte degli stessi è destinata a potenziare l'informatizzazione degli uffici demografici nonché ad incrementare le risorse relative all'incentivazione del personale coinvolto nella procedura, nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 dell'art. 43, comma 4, della Legge 449 del 1997 e sulla base dei criteri determinati in sede di contrattazione decentrata integrativa in conformità con le forme e nei modi previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

### **Art. 21**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

### **Art. 22**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce qualsiasi altro regolamento precedentemente adottato.

